

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 19 novembre 2016



PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi 19/11/16 P. 29 Crediti delle Casse rottamabili Andrea Bonghi 1

COMMERCIALISTI

Italia Oggi 19/11/16 P. 31 Commercialisti, primo sciopero Cristina Bartelli 2

ANTICORRUZIONE

Italia Oggi 19/11/16 P. 37 Ordini, trasparenza light Gabriele Ventura 3

EDILIZIA

Italia Oggi 19/11/16 P. 36 Sopraelevare a prova di sisma Cinzia De Stefanis 4

COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore 19/11/16 P. 14 Commercialisti, il 14 dicembre manifestazione Federica Micardi 5

DECRETO FISCALE/ I rilievi in una circolare della Fondazione consulenti del lavoro

Crediti delle Casse rottamabili Il termine troppo breve un limite per gli importi elevati

DI ANDREA BONGI

Rottamabili anche i crediti vantati dalle casse di previdenza dei liberi professionisti. Nonostante l'ampliamento a cinque del numero delle rate per la definizione agevolata il termine troppo breve concesso per i pagamenti può rappresentare un limite all'accesso alla procedura per i debiti di elevato importo.

Irrazionali e fonti di possibili discriminazioni appaiono inoltre le condizioni per l'accesso alla definizione agevolata previste per i contribuenti con rateizzazioni o contenziosi in corso. I primi dovranno infatti rispettare le scadenze di pagamento dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 mentre per i secondi la definizione dei ruoli sarà possibile solo rinunciando al giudizio in essere.

Si tratta di situazioni che finiscono inevitabilmente per favorire tutti quei contribuenti che non si sono minimamente preoccupati di pagare i loro debiti né di attivarsi per contestarli rispetto a coloro che hanno fatto invece il loro dovere.

Sono queste, in estrema sintesi, le principali considerazioni e criticità in materia di rottamazione dei ruoli contenute nella circolare n.15 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro diffusa ieri.

Il documento esamina il provvedimento contenuto nell'articolo 6 del decreto legge n.193/2016 alla luce delle novità apportate allo stesso durante i lavori di conversione già approvati da parte della Camera dei Deputati.

Tra le precisazioni della circolare la possibilità per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private di poter usufruire della definizione agevolata per le somme dagli stessi dovute affidate agli agenti della riscossione. Grazie alla definizione di tali carichi di natura previdenziale, ricorda la circolare, i contribuenti potranno ottenere il

rilascio di un Durc positivo da parte degli enti previdenziali competenti.

Al di là dell'analisi delle modalità e delle condizioni di accesso alla rottamazione dei ruoli, il documento redatto dalla Fondazione studi mette in luce una serie di aspetti critici che caratterizzano il provvedimento che meritano di essere brevemente sottolineati.

Un primo aspetto riguarda la tempistica troppo ristretta per il pagamento delle somme dovute per la definizione dal quale potrebbe dipendere il successo o meno della provvedimento. Per i contribuenti con carichi a ruolo di importo elevato potrebbe risultare infatti impossibile riuscire a corrispondere il 70% del totale dovuto per la rottamazione entro il mese di novembre 2017.

Anche il concetto di «affidamento», utilizzato dalla norma per determinare il perimetro dei carichi suscettibili di definizione, è fonte di perplessità perché totalmente sottratto al comportamento del contribuente e rimesso integralmente alla solerzia ed efficienza dei singoli enti impositori.

Condivisibile invece per la Fondazione studi dei consulenti del lavoro l'inserimento nella definizione agevolata anche degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e degli avvisi di addebito dell'Inps.

Due infine gli ulteriori aspetti del provvedimento che suscitano le perplessità della fondazione in ordine ai profili discriminatori in grado di generare.

Il primo riguarda i soggetti con rateizzazioni in

corso che per accedere alla rottamazione sono costretti a proseguire nei pagamenti in corso fino al 31 dicembre 2016, perdendo gli importi versati a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Il secondo riguarda invece i contenziosi in corso per i quali l'accesso alla sanato-


ria è consentito solo previa rinuncia espressa al giudizio. Anche in questi casi, si pensi a un contenzioso per sole sanzioni derivanti dalla omessa compilazione del quadro RW del modello Unico, la disposizione può generare discriminazioni a seconda del grado e dell'esito del giudizio in corso con la situazione assolutamente paradossale del contribuente che, non avendo pagato nulla e non avendo nemmeno fatto ricorso, potrà rottamare il carico pagando soltanto l'aggio e le spese di notifica.

—© Riproduzione riservata—

La posizione della Fondazione

Principali criticità del provvedimento

- Perdita sanzioni e interessi di mora sulle rate da pagare fino al 31/12/2016
- Tempistica troppo ristretta per il pagamento delle somme dovute
- Effetti discriminatori della rinuncia ai contenziosi in corso



DECRETO FISCALE/ Le associazioni hanno indetto una manifestazione a Roma

Commercialisti, primo sciopero L'astensione per protestare contro le nuove norme fiscali

DI CRISTINA BARTELLI

Commercialisti verso il primo sciopero di categoria. Con una nota le associazioni nazionali dei commercialisti hanno invitato i loro colleghi, alla manifestazione nazionale della categoria indetta a Roma il prossimo 14 dicembre 2016.

Nella lettera aperta Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico spiegano le ragioni della protesta che vedono un unico imputato: il decreto legge fiscale che contiene una serie di provvedimenti bollati come complicazioni. «Considerando gli ultimi provvedimenti in materia fiscale, come il recente decreto 193/2016», scrivono infatti i commercialisti, «è senza dubbio profonda la delusione della nostra categoria nei confronti di misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare

ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del paese. Tutto ciò in sprezzo non solo del rispetto dei diritti del contribuente, ma anche del lavoro svolto dai professionisti economici».

Le Associazioni nazionali dei commercialisti, riunite in coordinamento, in occasione dell'ultimo incontro avuto, hanno dunque preso la decisione di organizzare a Roma una manifestazione pubblica della categoria, alla quale tutti i colleghi sono chiamati a partecipare per esprimere in modo tangibile la loro con-


trarietà a provvedimenti normativi che penalizzano sotto molteplici aspetti, da quello delle competenze a quello della responsabilità, il ruolo del commercialista.

«In occasione della manifestazione», chiosa il coordinamento, «verrà proclamato il primo sciopero nazionale della categoria dei commercialisti nel rispetto delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive, di cui la stessa categoria si è dotata nel 2014». In passato era arrivato alle vie brevi il sindacato dei consulenti del lavoro che, nel 2015, aveva proclamato lo sciopero per i nuovi adempimenti collegati alla certificazione unica (si veda *ItaliaOggi*


del 17/2/2015). Lo sciopero dei consulenti fu però ritenuto illegittimo dall'Authority di garanzia in quanto andava a interrompere una attività giudicata essenziale e incidente sul ruolo di contribuente. I consulenti del lavoro, infatti, avevano scelto di incrociare le braccia a ridosso della scadenza della nuova Certificazione Unica.

Il coordinamento dei commercialisti, nei giorni scorsi, aveva invitato i propri iscritti a scrivere ai clienti per ufficializzare un ritocco delle parcelle in vista dell'introduzione delle norme in materia di Iva contenute nel decreto fiscale, predisposto dal ministero dell'economia, guidato da Pier Carlo Padoan. Le disposizioni infatti si sarebbero tradotte, secondo i commercialisti, in un aggravio tale da vederli costretti a rivedere gli onorari parlando di una vera e propria tassa occulta sulle partite Iva (si veda *ItaliaOggi* del 12/11/2016)

—© Riproduzione riservata—



Pier Carlo Padoan



Le istruzioni del Cnf ai Coa in vista della scadenza del 23 dicembre

Ordini, trasparenza light Dirigente facoltativo per l'anticorruzione

DI GABRIELE VENTURA

Nuove istruzioni dal Consiglio nazionale forense agli ordini territoriali sull'attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza. Con un modello ad hoc di piano triennale integrato e le indicazioni sulle novità normative contenute nel decreto legislativo n. 97/2016, entrato in vigore il 23 giugno scorso, e a cui gli ordini professionali dovranno adeguarsi entro il 23 dicembre prossimo (sei mesi dopo l'entrata in vigore del provvedimento). È questo il contenuto della circolare n. 5-C-2016 inviata dal presidente del Cnf, Andrea Mascherin, ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, dove viene illustrato il decreto che, in definitiva, esclude gli ordini dall'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, ovvero dei Consigli locali e nazionali.

L'efficacia dell'obbligo,

però, specifica la circolare, è sospesa in ragione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093/2016, concessa in accoglimento dell'istanza avanzata dal Cnf. La circolare segnala, inoltre, che il decreto ha introdotto rilevanti modifiche in merito alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Nello specifico, chiarisce la circolare, il provvedimento stabilisce che tale figura debba essere individuata, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.

L'Anac, nel Pna 2016, ha stabilito poi che in via subordinata e del tutto eccezionale, vista la peculiare struttura organizzativa di ordini e collegi, che non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale, il responsabile potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca

comunque le idonee competenze richieste dal ruolo. Inoltre, l'Anac ha indicato che il responsabile potrà coincidere con un consigliere, purché privo di deleghe gestionali, solo in via residuale e con atto motivato. Dovranno comunque essere escluse le figure di presidente, consigliere segretario o consigliere tesoriere. Infine, la circolare precisa che

l'integrità. Parte centrale del piano anti corruzione è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi, specifica il modello, non può


prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa,

conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi. Il modello individua poi dei parametri numerici semplificati, applicati e adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, che rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo.



gli ordini non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo indipendente di valutazione.

Allegato alla circolare vi è anche il modello di piano triennale 2016, che contiene il piano triennale della prevenzione della corruzione e quello per la trasparenza e



Una sentenza della Cassazione interviene sui lavori in terrazza. E pone delle condizioni

Sopraelevare a prova di sisma *Si può alzare il condominio solo se l'edificio è in sicurezza*

DI CINZIA DE STEFANIS

Si può sopraelevare in terrazza solo se la struttura sottostante dell'edificio è adeguata a fronteggiare il rischio sismico. E il proprietario dell'ultimo piano è tenuto a presentare una progettazione antisismica dell'opera eseguita e dell'intero edificio, a seguito di una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato. Solo così sarà possibile compiere la sopraelevazione. E con sentenza del 15 novembre 2016, n. 23256, che la Corte di cassazione (seconda sezione civile) si è pronunciata in merito alla possibilità di sopraelevazione in terrazza e del connesso rischio sismico. Ricordano i giudici di piazza Cavour che il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'articolo 1127, comma 2, c.c., debba interpretarsi non nel senso che la sopraelevazione sia vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentano di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non permettano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche, da adottare in ragione delle caratteristiche del territorio,

queste vanno considerate come integrative dell'articolo 1127, comma 2, c.c., nella sopraelevazione degli edifici. Di più: l'inosservanza di queste cautele tecniche determinerà una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, che potrà essere vinta solo mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante siano idonee a fronteggiare il rischio sismico; senza che questo abbia rilievo dirimente, ai fini della valutazione della


legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, ai fini del conseguimento della concessione edilizia relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell'edificio.

Aspetto architettonico. La Suprema corte ricorda inoltre che «l'aspetto architettonico, cui si riferisce l'articolo 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende una nozione diversa da quella più restrittiva di decoro architettonico, contemplata dagli articoli 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., do-

vendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia e alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se come nel caso in esame, congruamente motivato.

Il punto della Cassazione

- Solo se l'intero edificio condominiale è a prova di sisma, si può sopraelevare in terrazza
- Spetta al proprietario dell'ultimo piano dell'immobile documentare (progettazione antisismica dell'opera eseguita e dell'intero edificio e verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato) che dopo il nuovo manufatto le fondamenta saranno in grado di reggere al terremoto.



Professioni. In vista dello sciopero

Commercialisti, il 14 dicembre manifestazione

Federica Micardi

I sindacati dei **commercialisti** chiamano la categoria alla mobilitazione.

L'appuntamento per la **manifestazione pubblica** è mercoledì 14 dicembre a Roma dalle 11 alle 16 (il luogo è ancora da definire). La notizia è arrivata ieri nel tardo pomeriggio attraverso una lettera aperta agli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili condivisa dalle sette sigle sindacali (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico). «In occasione della manifestazione - si legge nella lettera - verrà proclamato il primo **sciopero nazionale** della categoria dei commercialisti».

La manifestazione si svolgerà alla presenza dei politici che vorranno partecipare, dei vertici istituzionali della categoria che saranno invitati e alla presenza della stampa.

Il disagio della categoria, di cui si è parlato più volte in queste colonne, è legato al crescente numero di adempimenti che li vede protagonisti, un numero sempre più rilevante esasperato dal decreto fiscale, Dl 193/2016. I sindacati considerano gli ultimi provvedimenti in materia fiscale delle «misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese».

Il presidente del Consiglio nazionale, Gerardo Longobardi, ha incontrato le sigle sindacali mercoledì scorso: «Mi avevano informato della loro intenzione di mettere in atto forme di protesta - racconta - ma non sapevano nel merito quali, ho perciò aggiornato l'ordine del giorno per la seduta del consiglio di martedì 22 aggiungendo un nuovo punto: "Eventuali azioni da intraprendere e/o condividere con le associazioni sindacali in relazione alla conversione in legge del Dl 193/2016". In tutto ciò - prosegue Longobardi - io credo che il disagio c'is, per tutti i 116 mila commercialisti iscritti all'Ordine».

Sulle novità introdotte con il decreto fiscale il presidente della categoria, in audizione alla Camera il 2 novembre scorso aveva detto: «Un obbligo di comunicazione analitica con periodicità così ravvicinata non è previsto da nessuno dei Paesi a economia avanzata, comunitario e non, e contraddice sia le raccomandazioni fatte all'Italia da Fondo monetario internazionale e Ocse».

È la prima volta che la categoria si trova a indire uno sciopero (il Codice di autoregolamentazione che lo permette è del 2014) e quindi per il Consiglio non ci sono situazioni pregresse a cui ispirarsi, non resta che aspettare martedì per vedere quale sarà la sua decisione su questa iniziativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

